# UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO



**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

# **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. A00544 del 04/05/2020	Proposta n. 574 del	<b>Proposta n.</b> 574 <b>del</b> 30/04/2020		
Oggetto:				
strutture e sui materiali per l'intervento d (RI). Codice: OOPP_000689_2017 - C	na 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l'esecu li "Ricostruzione e miglioramento sismico del l CUP: C79D17000560001 - CIG: 8255196331 riapprovazione lettera di invito e domanda d	Museo di Preta" nel comune di Amatrice F - Rettifica parziale determinazione a		
	. 0			
Proponente:				
Estensore	MOMMI PAOLA	firma elettronica		
Responsabile del procedimento	ANGELETTI LATINI VINCENZO	firma elettronica		
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	firma elettronica		
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	firma digitale		
Firma di Concerto				

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali per l'intervento di "Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta" nel comune di Amatrice. Codice: OOPP\_000689\_2017 - CUP: C79D17000560001 - CIG: 825519633F - Rettifica parziale determinazione a contrarre n. A00344 del 26/03/2020 e riapprovazione lettera di invito e domanda di partecipazione.

# IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato espresso il nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all'Ing. Wanda

D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali è stato prorogato, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo solo "Codice");

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs.19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici":

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 37 del 08/09/2017 con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel quale è ricompreso l'intervento di ricostruzione e miglioramento sismico del "Museo di Preta" COD\_OOPP\_000689\_2017 sito nel Comune di Amatrice (RI) per un importo di € 1.010.160,00;

DATO ATTO che il costo complessivo previsto nella suddetta Scheda di fattibilità, pari ad € 1.240.998,50 risulta incrementato di € 230.838,50 rispetto all'importo finanziato con Ordinanza n. 37 del 08/09/2017, a seguito dell'aggiornamento delle spese tecniche secondo quanto stabilito dal D.M. 17/06/2016 e a una più dettagliata valutazione degli interventi necessari;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.i. a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio;

TENUTO CONTO che nella Scheda di Fattibilità tecnico-economica l'Ente non ha manifestato interesse all'acquisizione della delega ex art. 15 comma 2 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00534 del 30/10/2018, con la quale l'arch. Vincenzo Angeletti Latini, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la

ricostruzione sisma 2016 e assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la dichiarazione del RUP del 18/12/2019 relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

#### PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre n. A00200 del 05/03/2019, tra l'altro, è stata indetta la procedura di gara aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento di ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta, nel comune di Amatrice (RI), COD\_OOPP\_000689\_2017, per un importo a base di gara pari ad € 242.325,29 IVA ed oneri previdenziali esclusi;
- con Determinazione n. A01212 del 18/11/2019 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione definitiva a favore del Raggruppamento "Area Progetto Associati dott. Ing. Marco Balducci dott. Ing. Roberto Regni Carlo Regni Geol. Chiaretti Francesco, con sede in legale in via della Gabbia n. 7 Perugia, C.F. e P. IVA 01808770547;
- è stato trasmesso dal suddetto gruppo di progettazione il piano delle indagini sulle strutture e sui materiali ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 8.5.3 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC;
- che il computo delle suddette indagini ammonta a complessivi € 9.039,23 iva esclusa di cui € 111,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO opportuno affidare le suddette indagini ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del Codice, previa pubblicazione di indagine di mercato nel rispetto delle modalità indicate dal comma 1 dell'art. 36 del D.lgs. 501/2016 e con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice con consultazione di n. 2 operatori economici;

VISTA la Determina a contrarre n. A00344 del 26/03/2020, con la quale tra l'altro è stata indetta una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, per l'affidamento delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali per l'intervento di "Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta" nel comune di Amatrice e sono stati approvati i seguenti atti di gara:

- Schema avviso per indagine di mercato;
- Schema di istanza di manifestazione di interesse;
- Schema di richiesta di offerta contenente il disciplinare di gara;

- Schema di domanda di partecipazione;
- Schema di offerta economica;
- Schema di lettera d'accettazione;

PRESO ATTO che la suddetta determina, unitamente agli atti di gara è stata pubblicata in data 26/03/2020 sul sito www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

PRESO ATTO che l'Avviso di indagine di mercato è stato pubblicato:

- in data 03/04/2020 sul profilo del committente www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti";
- in data 03/04/2020 sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio;
- in data 06/04/2020 all'Albo Pretorio del Comune di Amatrice;

PRESO ATTO inoltre che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, ossia entro le ore 12:00 del giorno 22/04/2020 risultano pervenute n. 27 candidature;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge n. 6 del 23/2/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020;

VISTO il Decreto-Legge n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 103, comma 1, secondo cui "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020";

VISTO l'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento";

VISTO l'articolo 103, comma 3, del Decreto-Legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione";

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 secondo cui "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020";

CONSIDERATA l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020, alle

procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016;

VISTA la delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 14.04.2020, nella quale vengono fornite specifiche "indicazioni al fine di garantire, durante l'emergenza sanitaria, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione"

VISTA, altresì, la circolare del MIT del 23.03.2020, rivolta alle stazioni appaltanti dallo stesso dipendenti o vigilate, ma di tenore conforme alla richiamata delibera ANAC, avente ad oggetto "Applicazione dell'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO, infine, l'Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020 inviato dalla medesima Autorità al Governo, concernente l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dal decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020 nel settore dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che dagli atti richiamati emerge una linea interpretativa secondo la quale "la formulazione ampia del comma 1 dell'art. 103 del d.l. n. 18/2020 (riferita a tutti i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d'ufficio) non consente, in sede interpretativa, di eccettuare dall'ambito applicativo della norma le procedure di gara", ritenendo pertanto applicabile anche a queste ultime "la sospensione dei termini procedimentali fino al 15 maggio 2020 (disposta con l'art. 37 del d.l. n. 23/2020) eccettuata, tuttavia, " la possibilità per le stazioni appaltanti, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano e previa adozione di idonee garanzie, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti e di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara";

CONSIDERATO, in particolare, quanto stabilito al punto 2.4 della richiamata Delibera n. 312/2020 dell'ANAC ove espressamente si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di disapplicare il termine di sospensione di cui all'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17.3.2020, così come modificato dall'art. 37 del decreto-legge n. 23 dell'8.4.2020 nel caso di procedure ristrette o negoziate, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte, qualora quest'ultime risultino urgenti e previa adozione di tutte le idonee cautele volte a garantire la massima partecipazione da parte degli operatori, dandone, altresì, avviso a tutti gli invitati;

RILEVATO pertanto che, con riferimento alle procedure negoziate, di cui possa essere motivata l'urgenza e l'indifferibilità dell'indizione, risulta consentito alle stazioni appaltanti, previa adozione di tutte le idonee cautele volte a garantire la massima partecipazione da parte degli operatori economici, disapplicare la sospensione dei termini di cui al richiamato art. 103 comma 1, già a partire del termine per la presentazione delle offerte;

RISCONTRATO altresì che, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio ha già adottato, prima della delibera dell'ANAC, le suggerite "idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria", nello specifico:

- indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante l'utilizzo ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 della piattaforma telematica di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio;

- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all'indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990), secondo cui l'uso di una Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione);
- rinunciando al sopralluogo obbligatorio nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell'offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata delle prestazioni da eseguirsi previste nella documentazione tecnica messa a disposizione dei concorrenti (documentazione tecnica allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sul sito della Stazione Appaltante), senza necessità della visita dei luoghi;

RILEVATO altresì che, con specifico riferimento alla procedura negoziata in questione sussistono:

- comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità insite nella natura stessa dell'intervento cui si
  riferisce l'affidamento, ricompreso in un programma di ricostruzione a seguito di un evento
  sismico che ha coinvolto territori del centro Italia, tra l'altro sottoposto a normativa speciale
  di cui al D.L. 189/2016 che, per le stesse esigenze di indifferibilità ed urgenza deroga in parte
  alla disciplina del Codice;
- la non obbligatorietà del sopralluogo, stante la descrizione compiuta e dettagliata delle prestazioni da eseguirsi previste nella documentazione tecnica e negli atti di gara, messi a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma telematica e tali da consentire la corretta formulazione dell'offerta da parte del concorrente;
- la possibilità di presentare l'offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati caricati e predisposti sulla piattaforma (schema di domanda e di offerta economica, DGUE specializzato);
- la possibilità di espletare le sedute pubbliche attraverso la piattaforma telematica STELLA, in quanto come previsto dalla giurisprudenza (da ultimo, sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 02/03/2020) "il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato" (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388). A tale orientamento del giudice d'appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che "nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica" (T.A.R. Veneto, Sezione III 13 marzo 2018; n. 307; T.A.R. Puglia Bari, Sezione III 2 novembre 2017 , n. 1112; T.A.R. Sardegna, Sezione I 29 maggio 2017 n. 365)";
- la non necessità di far ricorso alla Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, da parte dei concorrenti, di specifiche relazione tecniche stante l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi ai sensi dell'art. 36,

comma 9-bis del Codice;

- la possibilità da parte dei concorrenti di assolvere all'adempimento esterno dell'acquisizione della apposita cauzione provvisoria prevista per la partecipazione anche attraverso richieste on line ai soggetti preposti al rilascio o attraverso versamento sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia mediante bonifico (anch'esso eseguibile in modalità on line);
- la possibilità di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo sempre in modalità on line;

RITENUTO, pertanto, consentito procedere all'indizione della presente procedura negoziata in deroga al termine di sospensione di cui al richiamato art. 103, comma 1, e attualmente fissato per il 16 maggio p.v., stante l'adozione di tutte le rappresentate idonee misure finalizzate comunque a salvaguardare la par condicio e la massima partecipazione da parte degli Operatori Economici selezionati;

CONSIDERATO, altresì, necessario dare avviso, nella documentazione di gara, a tutti i partecipanti alla procedura che la suddetta deroga è disposta per tutti i termini connessi ai diversi adempimenti previsti per la partecipazione alla presente procedura di gara (regolarizzazioni in caso di eventuale richiesta di soccorso istruttorio) e che, verranno comunque assegnati per i medesimi adempimenti i termini massimi previsti dalle relative disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, con eventuale proroga degli stessi, qualora tempestivamente richiesta dall'Operatore Economico e giustificata e comprovata dall'impossibilità di assolvere alla richiesta nel rispetto del termine assegnato per specifiche e motivate ragioni derivanti dallo stato di emergenza sanitaria attualmente in atto;

RITENUTO congruo prevedere un termine di almeno 10 (dieci) per la successiva procedura negoziata;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di procedere all'indizione della procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, per l'affidamento delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali per l'intervento di "Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta" nel Comune di Amatrice per un importo a base d'asta pari ad € 9.039,23 iva esclusa di cui € 111,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con consultazione di n. 2 (due) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice, già disposta con l'approvazione della precedente Determinazione a contrarre n. A00344 del 26/03/2020, in deroga al termine di sospensione di cui all'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17.3.2020, così come modificato dall'art. 37 del decreto-legge n. 23 dell'8.4.2020, nel rispetto di tutte le misure idonee a salvaguardare la partecipazione e la massima concorrenza indicate nella presente determina e dandone altresì comunicazione agli Operatori Economici invitati alla procedura nella documentazione di gara, e nello specifico nella richiesta di offerta e nello schema di domanda di partecipazione, al fine della massima pubblicità e trasparenza;
- 2) di precisare nella richiesta di offerta e nello schema di domanda di partecipazione che la deroga è disposta per tutti i termini connessi ai diversi adempimenti previsti per la partecipazione alla procedura di gara (regolarizzazioni in caso di eventuale richiesta di soccorso istruttorio) e che, verranno comunque assegnati per i medesimi adempimenti i termini massimi previsti dalle relative disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, con eventuale proroga degli stessi, qualora

- tempestivamente richiesta dall'Operatore Economico e giustificata e comprovata dall'impossibilità di assolvere alla richiesta nel rispetto del termine assegnato per specifiche e motivate ragioni derivanti dallo stato di emergenza sanitaria attualmente in atto;
- 3) di riapprovare conseguentemente lo schema di richiesta di offerta e lo schema di domanda di partecipazione allegati alla presente, in sostituzione di quelli precedentemente approvati con determinazione a contrarre n. A00344 del 26/03/2020;
- 4) di confermare ogni altra disposizione contenuta nella determinazione n. A00344 del 26/03/2020;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole



#### SCHEMA RICHIESTA DI OFFERTA

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali per l'intervento di "Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta" nel comune di Amatrice. Codice: OOPP\_000689\_2017.

#### CUP: C79D17000560001 - CIG: 825519633F

#### PREMESSO CHE

- L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento di "Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta" nel comune di Amatrice. Codice: OOPP\_000689\_2017, ricompreso del programma di cui all'Ordinanza n. 37/2017;
- con la determinazione del direttore ad interim n. A00534 del 30/10/2018, l'arch. Vincenzo Angeletti Latini, funzionario dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dell'appalto di servizi di architettura e ingegneria il Raggruppamento "Area Progetto Associati dott. Ing. Marco Balducci dott. Ing. Roberto Regni Carlo Regni Geol. Chiaretti Francesco;
- il suddetto gruppo di progettazione ha trasmesso il piano delle indagini sui materiali e sulle strutture;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ a firma del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, successivamente parzialmente rettificata con determinazione n...... del ...., è stato disposto di procedere all'affidamento delle indagini richiamate in epigrafe, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 con consultazione di n. 2 operatori economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse e regolarmente iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016;
- per l'espletamento della presente procedura la S.A. si avvarrà del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <a href="https://stella.regione.lazio.it/Portale/">https://stella.regione.lazio.it/Portale/</a>;



- In data ..... sono state effettuate le operazioni di pubblico sorteggio tramite piattaforma STELLA finalizzate all'individuazione di n. 2 operatori economici cui inoltrare la richiesta di offerta;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 agli atti dell'USR;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

RICHIAMATE le Linee Guida n. ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018, e aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

CONSIDERATO quanto stabilito al punto 2.4 della Delibera n. 312/2020 dell'ANAC pubblicata sul sito istituzionale della medesima Autorità in data 14.04.2020, ove espressamente si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di disapplicare il termine di sospensione di cui all'art. 103 comma 1 del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020 nel caso di procedure ristrette o negoziate già a partire dal termine per la presentazione delle offerte, qualora quest'ultime risultino urgenti e previa adozione di tutte le idonee cautele volte a garantire la massima partecipazione da parte degli operatori, dandone, altresì, avviso a tutti gli invitati;

DATO ATTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio ha adottato le suggerite "idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria", nello specifico:

- indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante l'utilizzo ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 della piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio;
- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all'indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990), secondo cui l'uso di una Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione);
- rinunciando al sopralluogo obbligatorio nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell'offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata delle prestazioni da eseguirsi previste nella documentazione tecnica e negli atti di gara, messi a disposizione dei concorrenti (piano delle indagini, computo metrico ecc...) sulla piattaforma e tali da consentire la corretta formulazione dell'offerta da parte del concorrente;

RILEVATO che, con specifico riferimento alle procedure negoziate rientranti nei piani di ricostruzione sussistono:

- comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità insite nella natura stessa dell'intervento cui si riferisce l'affidamento, ricompreso in un programma di ricostruzione a seguito di un evento sismico che ha coinvolto territori del centro Italia, tra l'altro sottoposto alla normativa speciale di cui al DL 189/2016 che, per le stesse esigenze di indifferibilità ed urgenza, deroga in parte alla disciplina del Codice;



- la non obbligatorietà del sopralluogo stante la descrizione compiuta e dettagliata delle prestazioni da eseguirsi previste nella documentazione tecnica (piano delle indagini, computo metrico ecc...) e negli atti di gara, messi a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma e tali da consentire la corretta formulazione dell'offerta da parte del concorrente;
- la possibilità di presentare l'offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati caricati e predisposti sulla piattaforma (schema di domanda e di offerta economica, DGUE specializzato)
- la possibilità di espletare le sedute pubbliche attraverso la piattaforma telematica STELLA, in quanto come previsto da giurisprudenza (da ultimo, sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 02/03/2020) "il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato" (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388). A tale orientamento del giudice d'appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che "nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica" (T.A.R. Veneto, Sezione III 13 marzo 2018: n. 307; T.A.R. Puglia Bari , Sezione III 2 novembre 2017 , n. 1112; T.A.R. Sardegna, Sezione II 29 maggio 2017 n. 365)";
- la non necessità di far ricorso alla Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, da parte dei concorrenti, di specifiche relazione tecniche;
- la facile possibilità da parte dei concorrenti di assolvere all'adempimento esterno consistente nell'acquisizione della apposita cauzione provvisoria prevista per la partecipazione, anche attraverso richieste on line ai soggetti preposti al rilascio o attraverso versamento sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia mediante bonifico (anch'esso eseguibile in modalità on line);
- la possibilità di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo sempre in modalità on line.

Tutto ciò premesso e considerato, si evidenzia che l'indizione della presente procedura di gara avviene in deroga al termine di sospensione di cui al richiamato art. 103 comma 1 e attualmente fissato per il 16 maggio pv., stante l'adozione di tutte le rappresentate idonee misure finalizzate comunque a salvaguardare la par condicio e la massima partecipazione da parte degli Operatori Economici selezionati.

Ad ulteriore, garanzia e tutela si precisa, altresì, che per tutti gli adempimenti connessi alle richieste di eventuali soccorsi istruttori o giustificazioni della congruità dell'offerta verranno assegnati i termini massimi previsti dalle relative disposizione del d.lgs. 50/2016.

Ciò premesso con la presente si comunica che la S.V. è invitata a presentare l'offerta ai fini della possibile aggiudicazione dell'appalto afferente all'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali (come meglio specificato nel piano delle indagini) per l'intervento di "Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta" nel comune di Amatrice. Codice: OOPP\_000689\_2017 ricompreso del programma di cui all'Ordinanza n. 37/2017 per un importo complessivo di € 9.039,23 iva esclusa (di cui € 2.928,00 per prove distruttive) ed € 111,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo è stato stimato come da computo metrico allegato al piano delle indagini, definito e



redatto dal progettista.

Si procederà all'affidamento delle indagini mediante il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice.

# 1. STAZIONE APPALTANTE

Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, Via Flavio Sabino n. 27, 02100 Rieti C.F 90076740571.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Vincenzo Angeletti Latini funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, e-mail: vangeletti-cons@regione.lazio.it - tel. 0746.264160.

Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione STELLA.

# 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- Richiesta offerta;
- DGUE mandataria (modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA);
- DGUE mandante (modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA);
- DGUE ausiliaria (modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA);
- Schema di Domanda di partecipazione;
- Schema di Offerta economica;
- Schema di lettera di accettazione incarico;
- Piano delle indagini, ubicazione indagini e computo metrico;
- Modello F23;
- Protocollo quadro di legalità tra Struttura di Missione ex art. 30 D.L. 189/16, Commissario Straordinario del Governo e Invitalia spa, sottoscritto in data 26 luglio 2016, per gli interventi di ricostruzione post-sisma.

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma.

#### 3. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <a href="http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/">http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/</a> entro il ...../2019. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro il ...../2019 tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### 4. OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione per indagini e prove sulle strutture e sui materiali nell'ambito dell'intervento di "Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta" nel comune di Amatrice, Codice: OOPP\_000689\_2017 e la produzione di elaborati specifici, tutto come meglio indicato nel relativo piano delle indagini.



L'importo della prestazione oggetto di appalto, ammonta a complessivi di € 9.039,23 iva esclusa (di cui € 2.928,00 per prove distruttive) ed € 111,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto non è suddiviso in lotti poiché il frazionamento non è possibile sul piano tecnico, in quanto trattasi di prestazione unitaria e l'articolazione dell'appalto in più lotti non garantisce che ogni singola frazione abbia gestione ottimale della risoluzione delle interferenze in fase di esecuzione della prestazione.

L'Esecutore dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature necessarie, del personale tecnico specializzato. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. L'intervento è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale.

#### 5. DURATA DELLA PRESTAZIONE:

Il termine per dare ultimate tutte le indagini indicate nel relativo piano allegato, compresa la restituzione dei dati e relazioni di cui al piano delle indagini è fissato in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi a decorrere dalla data della comunicazione di avvio dell'esecuzione di indagini e di prove sulle strutture e sui materiali. Le indagini dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati del piano delle indagini e di quelle richiamate nella presente richiesta di offerta, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e nell'osservanza delle disposizioni, di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

# 6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono invitati alla gara n. 2 (due) Operatori Economici qualificati per l'esecuzione del servizio di che trattasi e regolarmente iscritti nell' apposito elenco, denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di seguito anche "Anagrafe" di cui all'art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016, alla cui disciplina si rinvia, preliminarmente individuati mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse e mediante pubblico sorteggio effettuato in data \_\_\_\_\_\_\_.

#### 7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

#### 7.1 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori i sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i.

# 7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono ammessi a manifestare l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto i soggetti indicati all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, che:

- Sono iscritti, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Sono **iscritti**, **a pena di esclusione**, nell'apposito elenco di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. denominato **Anagrafe antimafia degli esecutori** (di seguito anche "Anagrafe").



#### o in alternativa

ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016, tutti gli operatori economici interessati, che dimostrino o esibiscano apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.

#### o in alternativa

ai sensi dell'art. 30 comma 7 del DL 189/2016, sono iscritti a uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-uffici territoriali del Governo ex art. 1, co. 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "White List") e che abbiano presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.

Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse, devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - S. O. n. 5.

L'esecuzione di tale prestazione può dunque essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Nelle more dell'istituzione di uno specifico regime autorizzativo (di cui alla Circolare 633/STC) le suddette attività di prelievo dei campioni e di esecuzione delle prove distruttive, dovranno essere effettuate dai Laboratori prove materiali autorizzati sulla base della Circolare 7617/STC.

Il concorrente dovrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell'apposita dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta secondo il DGUE e anche riportata nella domanda di partecipazione.

# 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA

Avvenuto espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la presente richiesta di offerta, di servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione (di indagini sulle strutture e sui materiali), per un importo minimo pari all'importo stimato cui si riferisce la prestazione (€ 9.039,23).

La comprova del requisito, nelle modalità di cui al successivo punto 7.4, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

# 7.4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avviene, ai sensi dell'articolo



216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

#### 8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato nel computo ossia pari ad € 180,78 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. La cauzione deve essere costituita a favore della Stazione Appaltante.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto, di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi, di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore dei suddetti titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante, di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato a: Contabilità speciale n. 6043 V.C. PRES REG LAZIO DL 189-16 Codice IBAN: IT94K0100003245348200006043 specificando la causale del versamento;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti, di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo, di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La garanzia provvisoria deve:

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/



- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità, di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

# 9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito della medesima Autorità e nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, per la partecipazione alla presente procedura non è previsto il pagamento di alcun contributo di gara.

# 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <a href="http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/">http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/</a> raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle **ore ...... del** giorno ...../2020.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su STELLA più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'Operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o



inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di STELLA.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

# 11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto



e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### 12. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Ai sensi e per quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento qualora dichiarato in sede di manifestazione di interesse.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di quelli di idoneità professionale sopra indicati e, in particolare, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. sopra richiamato, dell'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 13.3.

L'ausiliaria deve altresì possedere, a pena di esclusione, i requisiti generali relativi all'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 secondo le modalità ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.



Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (nella domanda di partecipazione e nel DGUE) le prestazioni che intende **subappaltare nei limiti del 40%** dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il **subappalto** è vietato.

Si ricorda che, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 8.5.3. delle NTC 2018, per le prove di cui alla Circolare n. 7617/STC del 08/09/2010, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR 380/01.

Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. medesimo, quindi anche i subappaltatori, devono essere iscritti all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori.

#### 13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo.

Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo:

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/

#### 13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (mediante pagamento di F23) preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma di partecipazione alla gara.

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile.

Il concorrente allega su STELLA:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### 13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente su STELLA strutturato dalla Stazione Appaltante.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni, di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti, di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di



pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

# 13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (riportate nel modello di domanda predisposto dalla SA), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

- 1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, lett. b-bis e comma 5, lett. c, c-bis e c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2. dichiara con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
- 3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5. accetta il Protocollo di legalità di cui al successivo paragrafo 22;
- 6. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e



delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;

- 7. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

In tutti i casi le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

# 13.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega su STELLA la seguente documentazione:

- copia scannerizzata del **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo utilizzando il modello F23; le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della regolarizzazione dell'imposta. Ai sensi del D.L. n. 189/2016 e smi art. 48 c. 7 "Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2019...".
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;



- per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione, di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (se non risultante dall'attestazione SOA).

#### 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

La busta "B – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione,** l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello – "Offerta economica", allegato alla presente richiesta di offerta e contenere i seguenti elementi:

a. ribasso percentuale su corrispettivo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA;

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

L'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere. Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

# 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo con il ribasso rispetto all'importo a base d'asta indicato percentualmente, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice.

# 16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

# 16.1 APERTURA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il **giorno ..../.../2020, alle ore \_\_\_\_\_\_.** Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma, nella sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA.

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate sul STELLA. Successivamente il RUP procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità, di cui alla Delibera n. 157/2016.

#### 16.2 APERTURA DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà, nel corso della prima seduta, qualora ne ricorrano i presupposti, all'apertura delle buste "**B** – **Offerta economica**", presentate dai concorrenti dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo



complessivo risultante.

In caso di offerte uguali si procederà dapprima all'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al comma 1 dell'art. 77 R.D. n. 827 del 1924, e successivamente al sorteggio.

# 17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni, di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti, di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione, di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, nonché alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio (stand still) di 35 giorni per la stipula del contratto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

La stipulazione del contratto, è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze, di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011.

All'atto della stipulazione, mediante formale lettera di accettazione dell'incarico, la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, la prestazione di una **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 7 l'esecutore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione, di importo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a



causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000,00 euro.

Nei casi, di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento della prestazione.

# 18. CONSEGNA DEL SERVIZIO, ESECUZIONE E PENALI

La stipula del contratto si intende effettuata mediante sottoscrizione di formale lettera di accettazione dell'incarico ed avverrà all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

La consegna del servizio sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

All'esito delle operazioni di consegna, il direttore dell'esecuzione e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento della prestazione.

L'impresa è tenuta ad iniziare immediatamente la prestazione a partire dalla data di consegna della stessa; in caso di ritardo gli sarà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento). Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra trova applicazione anche in caso di ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la conclusione della prestazione stabilita al paragrafo 5; parimenti se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore al 10% si procederà alla risoluzione del contratto e l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

# 19. PAGAMENTI

L'Impresa avrà diritto al pagamento a saldo, che sarà effettuato dopo presentazione degli atti di contabilità finale e della presentazione della documentazione richiesta a conclusione delle indagini nonché previa acquisizione da parte della S.A. del DURC dell'Esecutore, attestante l'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18, su richiesta dell'esecutore, sarà corrisposta l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento sul valore del contratto di appalto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

#### 20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente richiesta di offerta.

# 22. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti i subcontratti apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).



- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni



di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Vincenzo Angeletti Latini



# SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali per l'intervento di "Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta" nel comune di Amatrice. Codice: OOPP\_000689\_2017

CUP: C79D17000560001 - CIG: 825519633F

Il sottoscritto
rappresentante, amministratore unico, titolare, ecc)
sede legale in
in nome e per conto di:
Impresa Singola:
□ impresa individuale □ società per azioni □ società a responsabilità limitata
□società in accomandita semplice □ società cooperativa □ altro
Consorzio
□ ordinario □ società cooperative di produzione e lavoro □ imprese artigiane □ stabile
□ Raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o da costituirsi:
□ Altro: (specificare)
con riferimento all'incarico di cui all'oggetto, sotto la propria responsabilità

#### **CHIEDE**

di partecipare all'affidamento dell'esecuzione delle indagini e le prove sulle strutture e sui materiali come meglio indicato nel relativo Piano delle indagini, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

Avvalendosi del disposto, di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto,

#### **DICHIARA**

- 1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile; b-*bis*) false comunicazioni sociali, di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti, di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- 2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 80, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Decreto.
- 3) che i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 nei cui confronti opera l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N.	Cognome, Nome, luogo e data di	Codice	Qualifica	Residenza
	nascita	Fiscale		

- 4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 80 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
- 5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente:

  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la

pubblicazione del presente bando;

che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati, di cui all'art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati):

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione	effettiva dissociazione dalla

- 6) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata.
- 7) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e precisamente:
  - a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
  - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;
  - c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
  - c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
  - d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
  - e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione dalla gara;

- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  - g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - i) in applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili":
    - □ che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme, di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
    - □ che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
  - l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'art. 4, primo comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689);
  - m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
- 8) in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001:
  - □ di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i;
  - □ di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni, i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i;
  - □ dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.

	Delegato, sentita l'ANAC, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016; a ta fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis.				
r c	li procedura di gara su	eto): di trovarsi in (inserire riferimenti cautorizzazione del Giud del D.lgs. n. 50/2016.	del fallimento n., data	, ecc) e di partecij	pare alla presente
<b>11)</b> a	i sensi dell'art. 30 de	el D.L. n. 189/2016 e s	s.mm.ii:		
	di essere iscritto a	ll' <b>Anagrafe Antimafi</b>	a degli Esecutori a	a decorrere da	;
	ppure				
	di aver presentato ppure	domanda di iscrizion	e alla suddetta Anag	rafe in data	;
Ċ	lell'articolo 1, com	n uno degli elenchi ten na 52 e seguenti, della di iscrizione all'Anagra	a legge 6 novembre	2012, n. 190, (Wh	nite List) e aver
	li essere in possesso procedura ed in part	o dei requisiti di qualifi icolare:	cazione richiesti ai f	ni della partecipazio	one alla presente
	servizi tecnio	tato, negli ultimi tre ar ci analoghi a quelli oggo un importo minimo par	etto della prestazione	(di indagini sulle st	rutture e sui ma-
	Committente	Occatto	Immonto	Domindo di	Faccutors
n.	Committente	Oggetto dell'affidamento	Importo dell'affidamento	Periodo di esecuzione	Esecutore (indicare eventuali quote)
			(A) 11		•
		tuiti o costituendi), ch Lgs.n.50/2016 è la seg		el raggruppamento	temporaneo di
	Nome e Cognome p	orofessionista/ Denomina	azione Società *		
				capogruppo	
				mandante	
				mandante	
				mandante	
Ć	l.lgs. n. 50/2016	o in sede di manifestazi , in materia di a	avvalimento per	l soddisfacimento	dei seguenti

ausiliaria,, iscritta all'Anagrafe Antimafia deg Esecutori di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189/2016 e ss.mm.ii. a decorrere dal
15) di disporre di laboratorio di prova ufficiale di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 iscritto all'elence depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Consiglio Lavori Pubblici i autorizzazione e di essere in possesso di tutte le abilitazioni e le professionali necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico;
16) ai sensi dell'art 105 del d.lgs. n. 50/2016, di voler subappaltare le seguen prestazioni:
17) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di;
INAIL: sede di
18) che l'impresa è iscritta:
□ (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese dell C.C.I.A.A. di;
□ (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o comme ciale dello Stato di per la seguente attività
(NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto).
Codice attività: (obbligatorio),
Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Durata dell'impresa/data termine:
Forma giuridica
10) di avera nel complesso prese conoscenza di tutto le circostanza conorali, particolari e locali, possur

- 19) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'effettuazione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta.
- 20) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura;
- 21) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta.
- 22) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara e nella documentazione tecnica, ivi comprese quelle relative alla deroga della sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 così come modificato dall'art. 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/04/2020;
- 23) di osservare e di assumere l'obbligo di far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.) richiamato nella richiesta di offerta;

- 24) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo.
- 25) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 26) che l'indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni, di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 è il seguente:
- 27) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo Decreto, nonché del Regolamento (CE);

# Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

28) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(luogo)	(data)	(sottoscrizione)	

(ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

# NB: La domanda di partecipazione è firmata digitalmente e presentata:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza alla manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza alla manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all'Avviso;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza alla manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa all'Avviso.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'istanza alla manifestazione di interesse è sottoscritta dal consorzio medesimo.